

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE – CRITERI E MODALITÀ

Visti:

- l'art. 1, comma 670, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (Legge di Stabilità 2016);
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2016 (D.M. 1 giugno 2016), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 170, del 22 luglio 2016, recante *“Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- la deliberazione del Comitato di gestione della Cassa per i servizi energetici ed ambientali del 12 febbraio 2016, in tema di avvio delle procedure di selezione pubblica, di cui all'art. 1, comma 670, della l. n. 208/2015 (punto n. 5 dell'o.d.g. della riunione del 12 febbraio 2016).

Considerato che:

- l'art. 1, comma 670, della Legge di Stabilità 2016, ha tra l'altro disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA, a far data dall'entrata in vigore della legge, 1° gennaio 2016;
- il medesimo comma, al sesto periodo, ha previsto che, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni della CSEA, in sede di prima applicazione, l'avvio di procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del fabbisogno di organico, in misura non superiore a sessanta unità e che, allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno della CSEA e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura;
- il settimo periodo del medesimo comma ha stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore;
- lo Statuto della CSEA, approvato con D.M. 1 giugno 2016, ha stabilito che al personale si applica il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore elettrico;
- la deliberazione del Comitato di gestione del 12 febbraio 2016 ha stabilito, nelle more dell'adozione dei rilevanti provvedimenti ministeriali e della definizione delle questioni di carattere giuridico conseguenti alla trasformazione dell'Ente, la necessità di definire criteri e modalità uniformi di svolgimento delle procedure di selezione conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- la medesima deliberazione ha, altresì, stabilito di articolare le selezioni in lotti definiti in relazioni a settori di attività.

Il Comitato di gestione della CSEA delibera i criteri e le modalità di svolgimento delle selezioni in epigrafe, come di seguito articolati.

Art. 1 - Oggetto

1.1 Sono avviate procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate all'acquisizione di profili professionali da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di personale addetto al settore elettrico.

1.2

I singoli profili professionali ed i relativi livelli di inquadramento sono indicati negli avvisi di selezione **pubblicati sul sito istituzionale della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) (<http://www.csea.it>)**. I requisiti specifici ed i titoli richiesti per partecipare alla selezione sono indicati nei singoli avvisi di selezione.

1.3 I criteri e le modalità per lo svolgimento della selezione sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, ed imparzialità, nonché di pari opportunità tra generi.

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione alla selezione

2.1 Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, come indicata in ciascun Avviso di selezione (di seguito: Avviso), sono in possesso dei requisiti generali indicati nel presente articolo, nonché dei requisiti specifici indicati in ciascun Avviso con riferimento al singolo Profilo professionale.

2.2 Sono requisiti generali:

- Il possesso della cittadinanza italiana.

(Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. Ai fini dell'accesso ai posti, i cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti: i) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; ii) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; iii) adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di colloquio (prova orale). I cittadini di paesi terzi, in possesso del diritto di soggiorno, potranno partecipare alla selezione a condizione che abbiano conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata in sede di colloquio);

- Il godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a, ovvero licenziato/a dall'impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;
- non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs n. 231/01 e s.m.i.;
- essere immunità da condanne penali e, comunque, immuni da ogni fatto che comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

3.1 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena di esclusione, secondo il modello allegato (**Modello per la domanda di partecipazione – Allegato 1**). La domanda, sottoscritta dal candidato, deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 della data di scadenza del termine stabilita nell'Avviso, mediante una delle seguenti modalità:

- a) per via telematica, con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) del candidato al seguente indirizzo: ; csea@pec.csea.it
- b) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

**Cassa per i servizi energetici e ambientali - via Cesare Beccaria, n. 94
00196 – Roma - Piano Terra – Ufficio Protocollo**

- c) consegnata a mano al medesimo indirizzo di cui alla precedente lett. b), nell'orario di apertura degli Uffici della CSEA: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Nella data di scadenza del termine di presentazione della domanda, essa deve essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00.

3.2 Ai fini della verifica del rispetto del termine, di cui all'art. 3.1, fa fede esclusivamente, per la presentazione mediante PEC, la data e l'ora di inoltro del messaggio; per la lettera raccomandata, il timbro dell'ufficio postale attestante la data e l'ora di spedizione del plico; per la domanda presentata a mano, il timbro apposto sul relativo plico dall'Ufficio Protocollo della CSEA.

3.3 La domanda di partecipazione presentata oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al candidato, comporta l'irricevibilità della stessa ai fini della selezione. Oltre il termine summenzionato non si tiene conto di alcuna altra domanda di partecipazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva di quella precedente.

3.4 Nell'oggetto della mail inviata mediante PEC, così come sul plico nel caso di invio effettuato mediante lettera raccomandata o consegnata a mano, deve essere specificato il numero dell'Avviso e del singolo Profilo professionale cui si riferisce la domanda di partecipazione, con la seguente dicitura:

**“Domanda di partecipazione alla selezione di cui
all'Avviso n. XX – Profilo professionale YY”.**

Non saranno ammesse domande di partecipazione presentate dal medesimo candidato per più di uno dei Profili professionali contenuti nello stesso Avviso. In tal caso, la domanda presentata successivamente è irricevibile.

3.5 Nella domanda di partecipazione ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445e successive modifiche ed integrazioni, deve autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti generali e specifici per la partecipazione alla selezione relativamente al Profilo professionale d'interesse.

3.6 Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:

- il Curriculum vitae redatto in formato europeo (di seguito denominato "CV"), sottoscritto dal candidato, recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con l'indicazione dell'indirizzo presso il quale si intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione o, ove in possesso ed al medesimo fine, l'indirizzo di PEC;
- una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità.

3.7 Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo messaggio di PEC o mediante lettera raccomandata A.R. ogni eventuale sopravvenuta variazione dell'indirizzo indicato nella domanda ai sensi del precedente comma 3.6, lettera a) .

Art. 4 – Irricevibilità delle domande di partecipazione e cause di esclusione

4.1 Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 3.3 e 3.4, non si tiene conto delle domande di partecipazione presentate dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3.1

4.2 L'esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della domanda di partecipazione secondo il modello di cui al precedente art. 3.1) ovvero in caso di domanda incompleta e/o irregolare compilazione della stessa;
- b) mancata presentazione del CV e/o della copia del documento d'identità;
- c) mancato possesso di uno dei requisiti generali di cui all'art. 2.1 o dei requisiti specifici relativi al profilo professionale per il quale si è presentata domanda di partecipazione;
- d) qualora dal controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni (fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);

4.3 Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici. La CSEA può disporre in qualsiasi momento della procedura di selezione, l'esclusione dei candidati laddove gli stessi non risultino in possesso dei requisiti prescritti e/o dichiarati.

4.4 L'esclusione dalla selezione può essere disposta in qualsiasi momento con provvedimento motivato. Di tale esclusione sarà data comunicazione al candidato tramite messaggio di PEC o lettera raccomandata A.R.

Art. 5 – Procedura di selezione

5.1 La procedura di selezione si compone delle seguenti fasi:

- a) verifica del possesso dei requisiti generali e specifici per il profilo professionale per il quale si è presentata la domanda di partecipazione;
- b) esame e valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale del candidato quali risultanti dal CV;
- c) prova orale.

- 5.2 La data, la sede e l'orario di svolgimento della prova orale saranno comunicati al candidato, entro il ventesimo giorno antecedente alla data fissata per la prova medesima, mediante messaggio di PEC o lettera raccomandata A.R.
- 5.3 Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 avrà a disposizione un totale di 100 punti, così ripartiti:
- da 0 a 35 punti per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali risultanti dal CV;
 - 15 punti per il titolo preferenziale, di cui al successivo art.7;
 - da 0 a 50 punti per la prova orale.
- 5.4 I candidati ammessi alla prova orale sono tenuti a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella relativa convocazione effettuata mediante messaggio PEC o lettera Raccomandata A.R. Il candidato che non si presenterà alla convocazione sarà ritenuto rinunciario.

Art. 6 – Valutazione dei titoli, dell'esperienza professionale e prova orale

- 6.1 La Commissione esaminatrice, al suo insediamento, definisce i criteri per la valutazione dei titoli, dell'esperienza professionale e della prova orale dei candidati, al fini dell'attribuzione del relativo punteggio sulla base degli elementi risultanti dal Profilo professionale indicato in ciascun Avviso.
- 6.2 La Commissione esaminatrice, anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, accertata la regolarità e la completezza della stessa ed il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 2, procede alla verifica del possesso dei requisiti specifici richiesti per il profilo professionale per il quale il candidato ha presentato domanda.
- 6.3 La Commissione esaminatrice, relativamente ai candidati che soddisfino i requisiti generali e specifici, procede alla valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale risultante dal CV, assegnando un punteggio complessivo non superiore a 35 punti.
- 6.4 La prova orale consiste in un colloquio finalizzato ad accertare le competenze, le conoscenze e le professionalità del candidato, nonché le motivazioni e l'attitudine all'espletamento delle mansioni previste nel Profilo professionale.
- 6.5 La Commissione esaminatrice in esito alla prova orale assegna un punteggio sino a 50 punti dandone conto, nel relativo verbale.

Art. 7 – Titolo preferenziale

- 7.1 Ai candidati che abbiano prestato servizio presso la CSEA (già CCSE) per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione indicato negli avvisi di selezione con riferimento al Profilo professionale per il quale si intende concorrere, saranno attribuiti 15 punti.

Art. 8 - Commissione esaminatrice

- 8.1 La commissione esaminatrice, nominata dal Comitato di gestione della CSEA, è composta da 3 membri in possesso di elevata competenza nei settori rilevanti in relazione ai profili professionali ricercati.
- 8.2 Alla commissione esaminatrice di cui al precedente comma potranno essere aggregati membri aggiunti per i profili professionali aventi particolare rilievo tecnico.

Art. 9 – Determinazione del punteggio finale

9.1 In esito allo svolgimento delle fasi di cui al precedente art. 5.1, la Commissione esaminatrice attribuisce a ciascun candidato un punteggio finale, determinato dalla somma dei punteggi numerici conseguiti in ciascuna fase. La Commissione esaminatrice predispone un elenco dei candidati con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuno di essi e individua il candidato che ha conseguito il punteggio più alto per ogni profilo professionale.

9.2 Gli esiti di ciascuna procedura di selezione sono approvati dal Comitato di gestione della CSEA.

Art. 10 - Norme di salvaguardia

10.1 Le procedure di selezione sono finalizzate esclusivamente alla copertura dei profili professionali oggetto dei singoli avvisi e non comportano in alcun modo obbligo di assunzione dei candidati

10.2 E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà della CSEA di non procedere alla copertura dei posti relativi ai profili professionali oggetto della selezione,.

10.3 La CSEA si riserva la facoltà di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, nonché di riaprire il termine medesimo, di sospendere o revocare la procedura, dandone adeguata comunicazione.

Art. 11 - Assunzione

11.1 I candidati per cui è stata deliberata l'assunzione, sono assunti dalla CSEA, presso la sua sede in Roma, a tempo indeterminato, con le tipologie contrattuali e i livelli di inquadramento di cui al precedente art. 1.

11.2 I neo assunti, già in servizio a qualsiasi titolo presso la CSEA, sono esentati dal periodo di prova.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

12.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., i dati forniti dai candidati in sede di partecipazione alle procedure di selezione o comunque acquisiti a tal fine dalla CSEA saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge.

Art. 13 – Norme transitorie e finali

13.1 Il responsabile del procedimento relativo alle procedure di selezione è il dott. Andrea Ripa di Meana, in qualità di Direttore generale della CSEA,.

Art. 14 - Pubblicazione

14.1 Il presente atto, unitamente al suo allegato, è pubblicato sul sito Internet CSEA, <http://www.csea.it/site/informazioni/bandi-concorso>